Contributi ai Comuni per raccolta monomateriale del vetro Bando 2011

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

- 1. I finanziamenti dovranno essere destinati a finanziare gli investimenti che i gestori devono sostenere per passare alla raccolta monomateriale del vetro, da effettuare attraverso campane dedicate da posizionare per strada.
- 2. Soggetti beneficiari del finanziamenti sono i comuni e i soggetti gestori del servizio di igiene urbana.
- 3. L'erogazione dei contributi di cui al punto precedente, avrà luogo mediante selezione comparativa dei progetti presentati ad opera di una commissione di valutazione nominata ai sensi del punto 4 del dispositivo della delibera. Alla Commissione dovrà partecipare un rappresentate per ogni ATO rifiuti. La partecipazione a tale commissione è a titolo gratuito.
- 4. I rapporti tra Regione Toscana e soggetti beneficiari dei contributi saranno regolati da apposita convenzione.
- 5. I contributi saranno concessi nella misura massima del 30% delle spese ammissibili. L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti gestori deve avvenire nel rispetto di quanto disposto all'art.3 comma 4, ovvero non alterare l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio ed essere contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell'utenza.
- 6. Il contributo non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali.
- 7. Le categorie di prodotti acquistabili sono le campane per la raccolta del vetro da collocare per strada, realizzate con plastiche derivanti da raccolta differenziata e/o da scarto industriale nella misura minima del 30%. Le campane dovranno avere il marchio IPPR Plastica Seconda Vita MIX ECO o equivalente.
- Sono ammissibili unicamente le spese per l'acquisto delle campane. Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 31/12/2011.
- 8. Al fine di perseguire l'obiettivo della raccolta differenziata monomateriale del vetro entro cinque anni al fine di conseguire un'elevata fascia di qualità dei materiali, la valutazione dei progetti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti dall'art.3 bis della L.R. n.25/98, comma 3, tenendo conto in particolare del criterio del miglior rapporto fra ammontare dell'investimento e popolazione residente. A parità di punteggio raggiunto con i criteri di selezione, saranno premiati i progetti che presentano i requisiti appresso riportati con il seguente ordine di importanza:
- piccoli comuni in situazione di maggior disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;
- presentazione della domanda da parte di più comuni in forma associata.